



CORTE D'APPELLO DI __

Proc. pen. n. __ R.G.N.R.

Atto di appello

Il sottoscritto Avv. __ del Foro di __, difensore di fiducia, giusta nomina stesa in calce al presente atto, del Sig. Tizio, nato a __ il __ ivi residente alla via __, imputato nel procedimento di cui in epigrafe,

interpone appello

avverso la sentenza n. __ RG. Sent. pronunciata in data ... dal Tribunale di __ con la quale Tizio è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 582, 583 co.1, n.1, c.p., sui seguenti capi e punti e per i seguenti

MOTIVI

1. 1. Erronea esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52 c.p., quantomeno nella sua forma putativa

La sentenza di primo grado merita censura nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto di applicare a Tizio la causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p., giacché la condotta dal medesimo tenuta doveva ritenersi pienamente scriminata stante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini del suo riconoscimento.

Sul punto giova in primo luogo precisare che l'art. 52 c.p., il cui testo è rimasto immutato anche dopo i più recenti interventi normativi, nel disciplinare la causa di giustificazione della legittima difesa, individua tre elementi costitutivi: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui (*aggressione ingiusta*), la necessità di reagire a scopo difensivo (*difesa necessitata o reazione legittima*) e, infine, la *proporzione* tra la difesa e l'offesa.

A ciò deve poi aggiungersi che, mentre l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa in grado di sfociare, se non neutralizzata tempestivamente, nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, per la valutazione di una reazione legittima si richiede un'approfondita analisi delle circostanze concrete dell'evento – svolta con un criterio *ex ante* – che considera l'esperienza, le percezioni e le conoscenze dell'agente al momento dell'azione difensiva.

Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale il giudice non deve limitarsi a una mera lettura *ex post* del fatto, basata su elementi tecnici o ricostruzioni successive, ma deve invece immergersi nel contesto soggettivo e oggettivo specifico

in cui lo stesso si è svolto, affinché il giudizio sia realistico e proporzionato (cfr. Cass., Sez. IV, 19 n. 29558 del 2025, secondo cui “*l’accertamento della legittima difesa deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa*”).

Infine, sul requisito della necessaria proporzione della reazione rispetto all’offesa ingiusta, hanno inciso i commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p., introdotti dalla L. n. 59 del 2006, i quali hanno configurato una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa al ricorrere di determinate condizioni, sottraendo così al giudice l’apprezzamento discrezionale caso per caso.

L’intenzione di limitare la discrezionalità dell’organo giudicante è stata, poi, ulteriormente perseguita con la riforma introdotta dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, che ha inserito l’avverbio “*sempre*” nel testo dell’art. 52, comma 2 c.p.

Ne è così conseguito che il rapporto di proporzione tra difesa e offesa debba considerarsi “sempre sussistente” nel caso in cui l’aggressore violi il domicilio (rendendosi responsabile del reato di cui all’art. 614 c.p.) e l’agredito, ivi legittimamente presente, usi un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

Orbene, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte (v. Cass., Sez. I, n. 12466 del 2007; Cass., Sez. I, n. 50909 del 2014), la presunzione di cui ai commi 2 e 3 è circoscritta al solo requisito della proporzione, mentre continuano a richiedersi tutti gli altri presupposti generali di liceità della condotta difensiva, così come descritti dal 1° comma.

Tali conclusioni non sono destinate a mutare neppure se si prende in considerazione il nuovo comma 4 dell’art. 52 c.p., introdotto dalla L. n. 36 del 2019.

Invero, nel quadro degli interventi complessivamente introdotti dalla L. n. 36 del 2019, che rivelano una *ratio legis* ispirata all’inasprimento della reazione penale verso le aggressioni perpetrate nel domicilio, l’approdo cui è pervenuta la Suprema Corte non può dirsi venuto meno a seguito dell’inserimento dell’avverbio “*sempre*” ad opera della recente novella, potendo ad esso attribuirsi un mero significato rafforzativo della presunzione già posta dalla norma che, come precisato, riguarda la sussistenza di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie scriminante (la proporzione, appunto) e che non esclude il giudizio sull’accertamento degli altri (vale a dire la necessità di reagire ad un’offesa in atto) (Cass., Sez. I, n. 39977 del 2019).

Per espressa normativa, la nuova disposizione si riferisce a situazioni di fatto già riconducibili all’art. 52 c.p., comma 2, cioè a casi in cui l’aggressore ha violato il domicilio, e l’agredito, ivi

legittimamente presente, difende con un'arma legittimamente detenuta o con un altro mezzo idoneo la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui.

L'elemento di specialità dell'art. 52 c.p., nuovo comma 4, tuttavia, è rappresentato dal carattere violento della violazione di domicilio, riconducibile all'ipotesi aggravata di cui all'art. 614 c.p.

In definitiva, per applicare la nuova ipotesi speciale di legittima difesa, è necessario provare tutti i requisiti richiesti dal comma 2, oltre alle peculiari modalità indicate al comma 4.

Questo vuol dire che tale nuova fattispecie disciplina i casi di violazione di domicilio aggravata, postulando che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da siffatte modalità può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione (Cass., Sez. V, n. 19065 del 2019 ad avviso della quale siffatta opzione interpretativa si impone in un'ottica costituzionalmente orientata, che muove dal rilievo per cui la difesa, anche nel domicilio, resta "*una facoltà eccezionale di autodifesa, che ragionevolmente viene riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell'ordine non è in concreto possibile*").

Così chiariti il quadro normativo e le coordinate ermeneutiche di riferimento, venendo al caso in esame, appare del tutto evidente la sussistenza dei presupposti *ut supra* per ritenere sussistente la causa di giustificazione di cui al comma 4 dell'art. 52 c.p.

Risulta invero pacifico che Caio si introduceva con violenza presso l'abitazione di Tizio e che, una volta all'interno, manifestava evidenti e concreti intenti aggressivi.

Trattasi, dunque, di una condotta che integra non solo un'ipotesi aggravata di violazione di domicilio *ex art. 614 c.p.*, realizzata mediante lo sfondamento dell'uscio a calci e pugni, ma altresì un'aggressione ingiusta e attuale all'incolumità personale dell'imputato, posta in essere in un contesto spaziale – quello della privata dimora – che, per sua natura, amplifica la percezione del pericolo e riduce drasticamente le possibilità di fuga o di ricorso a soluzioni difensive alternative.

In tale situazione, il pericolo per l'integrità fisica di Tizio era attuale, concreto e tutt'altro che ipotetico, essendo l'aggressione già in atto e non limitata a mere minacce verbali. Né può assumere rilievo decisivo, come invece ritenuto dal Giudice di *prime cure*, la circostanza che Tizio fosse fisicamente più robusto di Caio e, in astratto, in grado di neutralizzarlo a mani nude, trattandosi di una valutazione *ex post*, fondata su un giudizio freddo e ricostruttivo, e dunque del tutto inadeguata a cogliere le condizioni di concitazione, paura e immediata percezione del pericolo nelle quali l'imputato si è trovato ad agire.

La reazione di Tizio, consistita nell'utilizzo di un coltello per respingere l'aggressione in atto, deve pertanto essere valutata alla luce della situazione di grave pericolo percepita nell'immediatezza dei

fatti, in un contesto di violenza improvvisa e incontrollabile, nel quale l'imputato si è trovato a dover assumere una decisione istintiva e immediata per salvaguardare la propria incolumità. L'opzione difensiva qui propugnata si inserisce coerentemente nel solco interpretativo sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia (segnatamente, si vedano sul punto Cass., Sez. III, n. 49883 del 2019; Cass., Sez. V, n. 19065 del 2019 e Cass., Sez. V, n. 34342 del 2024), per cui in tema di legittima difesa domiciliare, è sempre necessario accertare i concorrenti requisiti dell'attualità del pericolo dell'offesa e dell'inevitabilità dell'uso delle armi.

Quanto all'ulteriore requisito della proporzione, occorre fare richiamo a quanto sopra specificato sulla presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa in caso di violazione di domicilio con violenza, presunzione che, sebbene non assoluta, impone al giudice una valutazione particolarmente rigorosa prima di escludere la scriminante, soprattutto quando l'aggressione avvenga all'interno della privata dimora e si traduca in un attacco fisico diretto alla persona offesa (cfr. Cass., Sez. V, n. 34342 del 2024).

In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere che l'uso del coltello abbia ecceduto i limiti di una difesa oggettivamente proporzionata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto quantomeno riconoscere la legittima difesa putativa, risultando del tutto plausibile che Tizio abbia erroneamente ma incolpevolmente ritenuto necessario l'uso dell'arma bianca per fronteggiare un'aggressione violenta, improvvisa e potenzialmente letale.

Nella valutazione dei presupposti della scriminante putativa, non poteva infatti prescindere dall'analisi dello stato psicologico dell'imputato, inevitabilmente segnato dal timore per la propria incolumità a fronte di un'aggressione fisica consumatasi all'interno del luogo destinato alla massima tutela della persona, quale è la propria abitazione.

Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata risulta viziata per erronea applicazione dell'art. 52 c.p., dovendosi riconoscere che Tizio ha agito in stato di legittima difesa domiciliare, quantomeno nella sua forma putativa, con conseguente esclusione della punibilità per il fatto ascrittogli.

2. Esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 55 co. 2 c.p. per eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare

Previo riconoscimento della situazione tipica riconducibile all'art. 52 c.p., si chiede, in via subordinata, il riconoscimento in favore di Tizio dell'ipotesi di cui all'art. 55, comma 2, c.p.

Secondo tale disposizione, non è punibile chi agisca nei casi indicati ai capoversi dell'art. 52 c.p. e al solo scopo di salvaguardare la propria o l'altrui incolumità, ma abbia ecceduto colposamente i limiti delineati da tali previsioni, se si sia trovato in condizioni di minorata difesa *ex art. 61 n. 5 c.p.* o, in alternativa, in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo.

Tale figura, tuttavia, non è stata considerata una nuova scriminante, ma una forma di esclusione della colpevolezza delle reazioni difensive eccessive che, per quanto integranti tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice e poste in essere oltrepassando i presupposti oggettivi della legittima difesa in violazione delle regole cautelari così da fondare un addebito colposo, non sono comunque punibili perché l'atteggiamento soggettivo dell'agente è comunque inesigibile per le condizioni predette (Cass., Sez. V, n. 34342 del 2024).

Si tratta, in altri termini, di reazioni difensive che, pur risultando oggettivamente eccedenti i limiti della legittima difesa e dunque antigiuridiche sotto il profilo oggettivo, non sono tuttavia punibili in ragione della condizione soggettiva in cui versava l'autore al momento del fatto.

Quanto agli elementi costitutivi richiesti da tale precisa ipotesi normativa, se non vi sono molti dubbi in merito al concetto di "minorata difesa", con riguardo al concetto di "grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto" si è fatto richiamo al particolare stato di stress psicologico tale da non consentire al soggetto agente – alla luce del contesto in cui la reazione ha avuto luogo e, quindi, a prescindere da uno stato emotivo solo personale dell'interessato – un'adeguata valutazione della situazione e, conseguentemente, delle azioni da compiere per difendersi (Cass., Sez. V, n. 34342 del 2024). A ciò deve poi aggiungersi che, all'esigenza di obiettività e di connessione causale della condizione di turbamento con gli accadimenti esterni, la giurisprudenza ha preteso che la situazione psicologica ed emotiva del responsabile sia intimamente connessa con un accertato pericolo causalmente idoneo a generarla e strettamente collegato al comportamento da valutare sotto il versante temporale, onde evitare l'impunità di reazioni a freddo, quando alla iniziale situazione di panico sia subentrata una diversa condizione psicologica che consenta una ragionevole riflessione sugli interessi in gioco (*ex multis*: Cass., Sez. I, n. 13191 del 2020; Cass., Sez. V, n. 19065 del 2019; Cass., Sez. IV, n. 34345 del 2020; Cass., Sez. I, n. 23977 del 2022).

Orbene, applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza come Tizio abbia agito in una situazione di pericolo attuale e improvviso, determinata dall'irruzione violenta di Caio all'interno della sua abitazione e dalla successiva aggressione fisica posta in essere nei suoi confronti. Evidente, pertanto, come l'aggressione in esame – per le sue modalità repentine e per la collocazione spaziale in cui è avvenuta – abbia determinato nell'imputato una condizione di forte stress emotivo e di concreto timore per la propria incolumità, tale da compromettere la capacità di valutare con lucidità l'esatta misura della reazione difensiva.

Tizio, infatti, si è trovato a fronteggiare un'aggressione fisica violenta all'interno del luogo deputato alla massima tutela della persona, senza disporre del tempo necessario per ponderare soluzioni alternative meno lesive. In tale contesto, la pretesa di una reazione perfettamente calibrata e misurata

risulta del tutto irragionevole, dovendosi invece riconoscere che l'imputato ha agito sotto la pressione di un pericolo percepito come immediato e potenzialmente gravemente lesivo.

Va altresì escluso che la condotta di Tizio sia stata sorretta da finalità offensive o dalla volontà di cagionare un evento letale, posto che l'eventuale *animus laedendi* deve essere desunto da una pluralità di elementi oggettivi – quali la natura del mezzo, le modalità dell'azione, la reiterazione dei colpi, le parti del corpo attinte – valutati complessivamente secondo le regole dell'*id quod plerumque accidit* (Cass. pen., Sez. I, n. 10248 del 2021).

Nel caso di specie, tali elementi non risultano idonei a dimostrare una volontà lesiva, dovendosi piuttosto ricondurre la condotta dell'imputato alla finalità difensiva, seppur realizzata con modalità eccedenti rispetto allo stretto necessario.

Pertanto, anche qualora non si volesse riconoscere la piena operatività della scriminante di cui all'art. 52 c.p., deve comunque ritenersi applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 55, comma 2, c.p., essendo l'eventuale eccesso di legittima difesa determinato da uno stato di grave turbamento emotivo direttamente derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Per tali ragioni, si chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata la non punibilità di Tizio ai sensi dell'art. 55, comma 2, c.p.

3. Mancata applicazione dell'art. 55 co. 1 c.p. e conseguente riqualificazione della fattispecie contestata nella sua forma colposa

Nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenga di non dover accogliere i primi due motivi di gravame, si chiede di valutare l'applicabilità dell'art. 55, comma 1, c.p. e la conseguente riqualificazione della fattispecie contestata nella sua forma colposa.

Invero, ai sensi dell'art. 55, comma 1, c.p., quando nel commettere un fatto preveduto come reato si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge per la legittima difesa, ovvero per un'altra causa di giustificazione, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nel caso di specie, risulta pacifico che la condotta di Tizio si collochi all'interno di una situazione tipica di legittima difesa, caratterizzata da un'aggressione ingiusta, attuale e violenta, posta in essere da Caio mediante l'irruzione nell'abitazione dell'imputato e la successiva aggressione. In tale contesto, la reazione di Tizio risulta ontologicamente orientata a una finalità difensiva, volta a neutralizzare l'aggressione in atto, e non già a ledere volontariamente l'integrità fisica dell'aggressore.

L'eventuale superamento dei limiti della difesa necessaria – ravvisabile, secondo la prospettazione accusatoria, nell'uso del coltello e nella gravità delle lesioni cagionate – non può, tuttavia, essere

ricondotto a una volontà dolosa di offesa, bensì ad un errore colposo di valutazione circa i mezzi e le modalità della reazione difensiva.

Come noto, infatti, in tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (Cass., Sez. IV, n. 29558 del 2025; Cass., Sez. IV, n. 9463 del 2019).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha del tutto omissa di verificare se le modalità concrete dell'azione – la collocazione spaziale (domicilio), l'immediatezza dell'aggressione, lo stato di concitazione dell'imputato – fossero compatibili con una rappresentazione e volizione dell'evento lesivo in termini dolosi, limitandosi invece ad una lettura meramente oggettiva dell'evento, fondata sulla gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa.

Ne consegue che, anche a voler ritenere integrato un eccesso rispetto ai limiti della legittima difesa, il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in termini di lesioni personali colpose *ex art. 590 c.p.*, con conseguente erroneità della qualificazione giuridica adottata dal Giudice di *prime cure*.

L'erronea qualificazione del fatto in termini di lesioni personali volontarie gravi ha ulteriormente determinato la mancata rilevazione di una causa di improcedibilità dell'azione penale posto che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il delitto commesso per eccesso colposo di una causa di giustificazione ha natura sostanzialmente colposa, con conseguente applicazione di tutte le disposizioni concernenti i delitti colposi, ivi comprese quelle sulla procedibilità (Cass., Sez. IV, n. 52110 del 2017).

Dimodoché, una volta correttamente ricondotta la condotta di Tizio nell'alveo delle lesioni personali colpose *ex art. 590 c.p.*, in applicazione dell'art. 55, comma 1, c.p., il reato risulta procedibile a querela di parte stante l'assenza di circostanze che ne comportino la procedibilità d'ufficio.

Tanto premesso, posto che dagli atti di causa non risulta che la persona offesa Caio abbia mai presentato rituale querela nei termini di legge, né che il procedimento sia stato validamente instaurato sulla base di un presupposto di procedibilità diverso, ne deriva che l'azione penale risulta improcedibile per difetto di querela, con conseguente declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato.

4. Rideterminazione del trattamento sanzionatorio

Con un ultimo motivo di gravame si eccepisce la sproporzione del trattamento sanzionatorio applicato a Tizio rispetto alle concrete modalità del fatto e alla personalità del medesimo, avendo il Giudice determinato la pena in anni cinque di reclusione, collocandola in misura sensibilmente superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie contestata.

Tale scelta sanzionatoria non risulta coerente con le peculiarità del caso concreto, nel quale la condotta dell'imputato si è inserita in un contesto di evidente conflittualità originata da un'aggressione ingiusta e violenta subita all'interno della propria abitazione. L'azione di Tizio, pur avendo cagionato un evento lesivo di indubbia gravità, non è stata espressione di un agire libero e offensivo, bensì di una reazione maturata in una situazione di pericolo attuale, caratterizzata da concitazione e dalla necessità immediata di neutralizzare l'aggressione in atto.

La collocazione della pena in una fascia così elevata della cornice edittale non tiene adeguatamente conto del dato, tutt'altro che marginale, rappresentato dalla finalità difensiva che ha orientato la condotta dell'imputato, né del fatto che l'episodio si è sviluppato in modo repentino e non preordinato, in assenza di qualsiasi programma criminoso o di una volontà deliberata di arrecare un danno grave alla persona.

In un simile contesto fattuale, il ricorso a una pena prossima al minimo edittale appare maggiormente conforme ai criteri di proporzionalità e di individualizzazione della sanzione, risultando idoneo a riflettere in modo più equilibrato il disvalore complessivo del fatto, tenuto conto sia dell'evento verificatosi, sia delle condizioni nelle quali l'azione è stata posta in essere.

Per tali ragioni, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia procedere a una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, collocando la pena in prossimità del minimo edittale, in considerazione delle circostanze concrete che hanno caratterizzato la vicenda e del ridotto grado di rimproverabilità soggettiva dell'imputato.

Per quanto sovraesposto, il sottoscritto Avv. ____, in qualità di difensore di fiducia di Tizio,

chiede

che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia:

1. In via principale: assolvere l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato o con la diversa formula che si riterrà di giustizia;
2. In subordine: prosciogliere l'imputato, applicando l'ipotesi di cui all'art. 55 co. 2 c.p.
3. In ulteriore subordine: in applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 55 co. 1 c.p., riqualificare la condotta nell'ipotesi colposa di cui all'art. 590 c.p.
4. In estremo subordine: rideterminare il trattamento sanzionatorio in misura prossima al minimo edittale previsto dalla fattispecie contestata.

Con riserva di motivi aggiunti



Luogo, data

Firma avvocato

ATTO DI NOMINA DIFENSORE

Io sottoscritto ___ nato a ___ il ___ e residente in ___ Via ___, in relazione al proc. N. ___ R.G.N.R

Nomino

legale di fiducia l'Avv. ___ del foro di ___ con studio in ___ Via ___, presso il quale eleggo domicilio, conferendogli ogni più ampio potere previsto dalla legge.

Il sottoscritto revoca, altresì, ogni precedente mandato difensivo.

Luogo, data

Firma Tizio
Per Autentica